



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL CONTRIBUENTE PER CONTESTARE LA CONFORMITÀ DELLE
FOTOCOPIE DEGLI ATTI IMPOSITIVI AGLI ORIGINALI NON PUÒ
LIMITARSI A UNA GENERICA CONTESTAZIONE**

Sentenza del 30 maggio 2025, n. 691 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

138 PROVA CIVILE - 080 FOTOGRAFICHE

Notifica della cartella esattoriale – Prova - Produzione in giudizio di copia
fotostatica della relata o dell'avviso di ricevimento - Disconoscimento della
conformità agli originali - Conseguenze - Valutazione da parte del giudice delle
specifiche difformità dedotte - Elementi di prova disponibili - Rilevanza -
Fattispecie.

Massima

In tema di notifica delle cartelle, laddove l'agente della riscossione produca in
giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento
(recanti il numero identificativo della cartella), il contribuente, che intenda
contestare la conformità delle copie agli originali, non può limitarsi a dedurre
generiche contestazioni, ma deve fornire elementi specifici riferiti ai singoli atti
così da metterne in dubbio la validità. (In motivazione la Corte ha precisato che
la semplice mancanza di una rituale certificazione di conformità delle copie agli
originali non può indurre di per sé il giudice a negare efficacia probatoria alle
fotocopie).

Rif. normativi

art. 2719 c.c.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

art. 26 DPR 29/09/1973 n. 602

art. 5 Decreto Legge 31/12/1996 n. 669 art. 5 com. 5

art. 1 Legge 28/02/1997 n. 30

Conformità

Cass., sez. 6, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017

Anno pubb.

2025